

# **VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE**

## **Provincia di Venezia**

In relazione a quanto previsto dal CCNL di rinnovo del Terziario Distribuzione e Servizi luglio 2008 art. "... lavoro domenicale" quarto comma

Il giorno 17 Novembre 2008 presso Confcommercio Venezia si sono incontrati:

Unione Commercio Turismo Servizi e P.M.I. della Provincia di Venezia-Confcommercio rappresentata dal Presidente della Commissione Sindacale Vittorio Calzavara e dai Signori Luigina Franzò, Laura Bincoletto, Roberto Campici, Ennio Matterazzo, in qualità di componenti la Commissione Sindacale dell'Unione, con l'assistenza del direttore Danilo De Nardi;

**e**

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori del Terziario e del Turismo, Fisascat CISL rappresentata dal Segretario Generale Andrea Gaggetta, e da Bertilla Manente, Uiltucs UIL rappresentata dal Segretario Generale Luigino Boscaro;

per addivenire ad un Accordo Territoriale valido per tutte le imprese o singoli punti vendita di imprese che operano in provincia di Venezia, in relazione a quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro per le imprese e i dipendenti del Commercio, della Distribuzione e dei Servizi del luglio 2008 (CCNL Terziario di rinnovo, d'ora in avanti), sul punto relativo all'articolo "...lavoro domenicale".

### **Premesso che:**

- A. nel mese di luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL Terziario del 04 luglio 2004 sia per la parte economica che per quella normativa;
- B. il CCNL Terziario di rinnovo all'articolo "...lavoro domenicale" prevede la realizzazione di intese a livello aziendale o territoriale per la regolamentazione del lavoro domenicale;
- C. con il presente Verbale di Accordo Territoriale – Provincia di Venezia, le parti hanno inteso esaurire la procedura di contrattazione prevista all'art "...lavoro domenicale" – quarto comma, pertanto rendendo non applicabile la disciplina transitoria prevista dall'art. "...lavoro domenicale" quinto comma;
- D. le parti congiuntamente pattuiscono che eventuali accordi, successivi al presente, con le singole imprese operanti nel territorio della provincia di Venezia, siano sostitutivi del presente Verbale di Accordo Territoriale solamente se espressamente previsto all'atto della firma di ogni successivo singolo accordo;

**Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:**

La premessa è parte integrante del presente Verbale di Accordo Territoriale –  
Provincia di Venezia

## 1) Lavoro domenicale

- a) Le parti, vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale, prevista dal CCNL del settore Terziario vigente, dal CCNL Terziario di rinnovo e dalle leggi, e fermo restando che la domenica viene considerata a tutti gli effetti come giorno di riposo settimanale di legge, concordano di definire criteri certi di programmazione delle aperture domenicali, nonché di dimensionamento degli organici necessari, per garantire alle imprese, nel rispetto delle condizioni dei lavoratori, la certezza di avere, durante l'apertura in deroga, il personale dipendente necessario ad effettuare le operazioni di vendita;
- b) le parti, pertanto, concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa del personale dipendente a tempo pieno per le giornate di deroga previste dalle Amministrazioni Locali, in relazione al D. Lgs. 114/98, laddove le condizioni organizzative aziendali lo consentano (medie e grandi imprese), si dovrà tenere conto prioritariamente e preventivamente della disponibilità alla prestazione da parte dei singoli lavoratori, nonché della rotazione e alternanza della presenza tra i lavoratori a parità di mansione. Qualora la disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, si ricorrerà anche alla prestazione di altro personale individuato dall'azienda all'interno del negozio o punto vendita seguendo i criteri di rotazione e alternanza della presenza sopra indicati, al fine della gestione delle aperture in deroga. Le parti, per favorire la rotazione e l'alternanza del personale nelle micro e piccole imprese, hanno stipulato apposito Accordo Integrativo Territoriale in pari data, per facilitare l'assunzione di personale con prestazioni di lavoro part time inferiori alle 16/18 ore settimanali;
- c) tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 133/08 e nel D.Lgs. 66/03 e successive modificazioni, e ferma restando la garanzia del presidio necessario, di cui al punto precedente, l'organizzazione del lavoro nelle domeniche, predeterminate dall'azienda ai sensi del D.Lgs. 114/98 articolo 11 comma 5 e articoli 12 e 13, nonché i turni orari e gli orari di lavoro saranno concordati tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti, ovvero OO.SS., R.S.U./R.S.A. ove costituite.
- d) non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente articolo 1) "Lavoro domenicale", punti a), b) e c), fatti salvi i casi di espressa volontà, i lavoratori rientranti nei casi sotto elencati:
- madri e padri di bambini di età fino a tre anni, ovvero madri e padri affidatari o adottivi di bambini fino al terzo anno dal momento dell'ingresso in famiglia;
  - i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
  - donne in gravidanza dal momento del concepimento fino al momento dell'assenza obbligatoria per maternità;
- e) fermo restando quanto previsto in termini di trattamenti economici dalle contrattazioni aziendali, le parti convengono di modificare quanto previsto dal CCNL

di rinnovo in materia di maggiorazioni per il lavoro domenicale, per il singolo lavoratore, così come sotto specificato ai successivi punti 1) e 2):

1) Per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 articolo 11:

- le prime 8 domeniche all'anno: **maggiorazione del 35%**
- dalla 9° all'12° domenica all'anno: **maggiorazione del 40%**
- dalla 13° domenica all'anno: **maggiorazione del 60%**

2) Per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 articoli 12 e 13:

- le prime 20 domeniche all'anno: **maggiorazione del 30%**
- dalla 21 domenica all'anno: **maggiorazione del 35%**  
**Sarà possibile realizzare forme di turnazione che prevedono una domenica di riposo ogni 4 lavorate, fermo restando: esigenze tecniche, produttive ed organizzative.**

Le percentuali di maggiorazione di cui ai precedenti punti 1) e 2) decorreranno dal 01-01-2009, mentre per l'anno 2008 rimangono invariate le percentuali di maggiorazione finora applicate e fatte salve le condizioni di miglior favore previste da accordi aziendali e/o individuali.

Le parti inoltre convengono che le maggiorazioni di cui sopra rientrano nelle ipotesi di cui all'articolo 1, lettera c) del D.L. 93/2008;

f) le parti concordano che le prestazioni di lavoro svolte nelle domeniche possano anche essere effettuate in regime di prestazione straordinaria, in conformità a quanto previsto dal CCNL Vigente, nonché alle disposizioni legislative vigenti derogando alla media del lavoro straordinario che verrà conteggiata sui dodici mesi a partire dal 01.01.2009 per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 artt. 12 e 13.

## 2) Riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica

a) Fermo restando quanto eventualmente previsto dalle contrattazioni aziendali ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla domenica, le parti convengono che sarà riconosciuta a partire dal 1° gennaio 2009 la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile con le seguenti modalità e le decorrenze:

- 1° gennaio 2009 nella misura del 25%;
- 1° gennaio 2010 nella misura del 30%;
- 1° gennaio 2011: per le imprese rientranti nel D.Lgs 114/98 art. 11 nella misura del 40%; per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 artt. 12 e 13 nella misura del 30% fino alla ventesima domenica e nella misura del 35% dalla ventesima domenica nell'anno.

## 3) Rapporti con Enti e Amministrazioni Comunali

a) Le parti si impegnano a continuare l'opera fin qui svolta nei confronti degli Enti e delle Amministrazioni Comunali in relazione alle deroghe previste dal D.Lgs. 114/98.

Le parti si impegnano altresì a continuare gli incontri con le Amministrazioni Comunali per favorire Accordi intercomunali al fine di dare a tutti gli esercenti commerciali univoche deroghe alle chiusure domenicali al fine di una concorrenza leale sul territorio;

- b) Le parti inoltre concordano nell'adoperarsi con gli enti locali e la Regione affinché per le imprese rientranti nel D.Lgs. 114/98 art. 11 non siano previste deroghe per le giornate festive del 1° Maggio, convenendo unanimemente sull'opportunità alla chiusura totale delle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche nella giornata del 25 Dicembre (S. Natale).

#### 4) Disposizioni finali - Validità e durata

a) Il presente accordo decorre dal 17 novembre 2008 al 31 dicembre 2010, fatte salve le decorrenze diverse ivi previste, ed avrà validità per tutte le imprese o singoli punti vendita di imprese che operano in Provincia di Venezia. Le parti si danno atto che modifiche legislative o contrattuali che intervengano durante la validità del presente Verbale di Accordo Territoriale – Provincia di Venezia, daranno luogo ad appositi incontri al fine di armonizzare il presente Verbale con le nuove normative;

b) copia del presente Verbale di Accordo sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti Previdenziali INPS ed INAIL, ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto

#### **CONFCOMMERCIO**

Vittorio Calzavara

---

Luigina Franzò

---

Laura Bincoletto

---

Roberto Campici

---

Ennio Matterazzo

---

Danilo De Nardi

---

#### **FISASCAT CISL**

Andrea Gaggetta

---

Bertilla Manente

---

#### **UULTUCS UIL**

Luigino Boscaro

---